

Repertorio n. 23362

Raccolta n. 14610

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventidue luglio duemilaventicinque in Napoli e nel mio studio, alle ore dieci e tre minuti.

Innanzi a me STEFANO SANTANGELO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla Via dei Mille n. 61,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società

**"DIAGNOSTICA E FARMACEUTICA MOLECOLARI
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

con sede in Napoli alla Via Mezzocannone n. 16, capitale di euro 42.470,00 (quarantaduemilaquattrocentosettanta virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 05905391214, nonchè iscrizione al R.E.A. n. NA-783702, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni del Presidente:

1.1. informativa sulla dismissione della partecipazione del socio CNR ed avvio a cura del consiglio di amministrazione della procedura di recesso ai sensi di statuto;

2) Modifica dello statuto societario vigente;

3) Varie ed eventuali.

E' PRESENTE

Antonio RANDAZZO nato a Napoli il 24 aprile 1971, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Randazzo, il quale

CONSTATATO

--- che questa assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale;

--- che sono presenti i soci:

- "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II", titolare di una quota del valore nominale di euro 15.713,90 (quindicimilasettecentotredici virgola novanta), rappresentata per delega dalla prof.ssa Jussara Amato;

- "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO", titolare di una quota del valore nominale di euro 6.795,20 (seimilasettecentonovantacinque virgola venti), rappresentata per delega dal prof. Agostino Casapullo, collegato in videoconferenza;

- "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", titolare di una quota del valore nominale di euro 14.439,80 (quattordicimilaquattrocentotrentanove virgola ottanta), rappresentato per delega dall'avv. Ivan Cardamone, collegato in videoconferenza;

- FONDAZIONE PASCALE", titolare di una quota del valore nomina-

*Registrato a Napoli DP II
il 23/07/2025
al n.16773 Serie 1T
Euro 200,00*



le di euro 2.548,20 (duemilacinquecentoquarantotto virgola venti), rappresentata per delega dal dott. Alfredo Budillon;
--- che le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente dell'Assemblea, vengono acquisite agli atti sociali;
--- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre lo stesso Presidente Antonio Randazzo, è presente il Consigliere Alfredo Budillon;
--- che per il Collegio Sindacale è presente unicamente il Presidente dott. Gerardo Musso, collegato in videoconferenza;
--- che i Sindaci Effettivi dott. Michele Pizzo e dott.ssa Maria Rosaria Petraglia hanno giustificato la loro assenza;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea essendo presente il 93% (novantatré per cento) del capitale sociale ed apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno: **1) Comunicazioni del Presidente:**

1.1. informativa sulla dismissione della partecipazione del socio CNR ed avvio a cura del consiglio di amministrazione della procedura di recesso ai sensi di statuto.

Prendendo la parola il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, rende noto all'assemblea che a seguito di approfondite interlocuzioni col socio CNR si è convenuto l'esercizio del diritto di recesso dello stesso a far data dal 31 luglio 2025. Pertanto, a partire da tale data il consiglio di amministrazione di DFM considererà formalmente manifestata l'intenzione di recedere da parte del socio e attiverà le procedure previste dallo statuto.

Terminate le proprie comunicazioni, il Presidente passa alla trattazione del secondo capo posto all'ordine del giorno "**Modifica dello statuto societario vigente**".

Prendendo la parola, il Presidente, anche nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, comunica all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre u.s. ha ricordato la necessità di procedere alle modifiche statutarie scaturite dal fatto che la durata della società consortile DFM è fino al 31 dicembre 2025 e tale società ha in essere il progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell'Industria e del Made in Italy (MIMIT) che si concluderà verosimilmente il 30 giugno 2025, dove occorre assicurare una continuità aziendale per i 3 anni successivi al termine delle attività progettuali (cfr rif. art. 9 lett. g della Determina di concessione a finanziamento del programma di ricerca e sviluppo). Approfittando dell'urgenza di prorogare la durata della società, sono state poste in essere ulteriori modifiche allo statuto in modo d'avere un documento più vicino alle esigenze societarie e che si allinei anche alla Legge Madia (essendo il DFM una società a totale partecipazione pubblica).

Il Presidente illustra il prospetto di modifica dello statuto già sottoposto a tutti i soci che si compone di tre colonne, la prima riporta lo statuto attuale, la seconda le possibili modifiche ipotizzate (in giallo evidenziate) e la terza le motivazioni che rendono opportuna/necessarie tali modifiche. A seguito della comunicazione del socio Università degli Studi di Napoli Federico II che ha formulato piccole osservazioni in merito



alle modifiche agli articoli 11, 28 e 29 allo statuto consortile, come discusso e chiarito nella riunione assembleare del 27 giugno scorso, cui ha fatto seguito la comunicazione a tutti i soci del 10 luglio 2024 prot. n. 39, è stato chiarito ai soci che le modifiche necessarie riguardano la durata della società consortile per i motivi sopra descritti, mentre le altre sono state elaborate come modifiche di mero efficientamento e coordinamento e in ossequio alla Legge Madia e alle disposizioni del codice civile.

Aggiunge che prima del passaggio in Consiglio di Amministrazione tutte le modifiche proposte sono passate al vaglio del notaio di fiducia di DFM che ha dato parere positivo alle stesse. In merito alle cause di recesso per giusta causa, la modifica all'art. 11 è dettata da soli aspetti di efficientamento così come appare razionale la modifica dell'art. 28. La rappresentanza legale della consortile conferita al Direttore Generale di cui alla modifica dell'art. 29 è dettata da precise esigenze di operatività della carica di direttore ed è passata al vaglio positivo del notaio come ricordato in precedenza. Infine non è stato predisposto un business plan in quanto dalla realizzazione del programma MIMIT e dall'attività promossa dal CDA in merito alla partecipazione ai programmi di ricerca non emergono allo stato criticità che possano minare l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale della consortile (cfr. vedasi relazione di carattere amministrativo gestionale approvata dai soci nella seduta dello scorso 27 giugno insieme al bilancio consuntivo 2023 a cui si rimanda).

In allegato alla comunicazione prot. n. 39/24, rende noto, che sono state trasmesse ai soci le modifiche proposte insieme alle osservazioni del socio Federico II con preghiera a ciascun socio di comunicare entro e non oltre il giorno 10 settembre 2024 eventuali osservazioni in merito alle modifiche proposte, anche avendo riguardo al calendario degli organi di ateneo e della Fondazione Pascale deputati ad approvare le modifiche; con la medesima comunicazione, si faceva presente che, a valle delle eventuali ulteriori osservazioni dei soci, il Consiglio di Amministrazione di DFM si sarebbe riunito al fine di valutare e accogliere le varie proposte formulate dai soci prima del definitivo passaggio assembleare.

Che nessun socio ha richiesto ulteriori chiarimenti e/o osservazioni alle modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione di DFM allo statuto.

Il prof. Randazzo avendo riguardo alle osservazioni mosse dal socio Federico II, ha proposto di mantenere per gli art. 11 e 28 la formulazione originaria dello statuto e di effettuare la modifica inerente l'attribuzione della rappresentanza al Direttore Generale (art. 29), considerato che tale modifica è stata sottoposta, come richiesto dal socio "Federico II", al vaglio positivo del notaio e che i consiglieri in sostanza hanno condiviso la proposta del Presidente ritenendo altresì di modificare l'art. 28 (nuova numerazione, ex art. 29 dello statuto vigente), che resterà nella sua formulazione originaria, estendendo però la disciplina del primo comma di tale articolo anche ai dipendenti degli Enti pubblici di ricerca diversi dagli atenei (ad es. CNR e Fondazione Pascale).

Il Presidente sottolinea quindi la necessità di adottare un nuovo testo di Statuto Sociale; dà poi lettura del testo di Statuto di cui propone l'adozione.

Antonio Randazzo invita poi il Presidente del Collegio Sindacale ad esprimere il parere dell'Organo di Controllo.

Prende la parola il dott. Gerardo Musso, il quale, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole su quanto proposto.

L'Assemblea della "DIAGNOSTICA E FARMACEUTICA MOLECOLARI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" del 12/12/2024, dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di mano,

- udita la relazione dell'Organo Amministrativo;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;

all'unanimità,
DELIBERA

= I =

di modificare la durata della società portandola dal 31 dicembre 2025 come prevista all'art- 4 dello Statuto Sociale al 31 dicembre 2035;

= II =

di adottare quale testo di Statuto Sociale quello sottoposto all'attenzione di tutti i soci dal Presidente;

= III =

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per l'attuazione delle delibere testè assunte.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dieci e venti e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello Statuto Sociale.

Aderendo io notaio allego l'indicato documento sotto la lettera "A", dalla lettura del quale vengo dispensato.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per otto facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore dieci e quaranta.

FIRMATI: ANTONIO RANDAZZO -

STEFANO SANTANGELO NOTAIO (SIGILLO)

=====

Allegato "A"

all'atto n. 14610 della Raccolta
STATUTO DELLA SOCIETA'

"DIAGNOSTICA E FARMACEUTICA MOLECOLARI SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

IN BREVE DENOMINATA "DFM Scarl"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

1. E' costituita ai sensi dell'articolo 2615- ter e 2462 e ss. Codice Civile un società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "DIAGNOSTICA E FARMACEUTICA MOLECOLARI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", in breve denominata "DFM Scarl", senza vincoli di rappresentazione grafica.

ARTICOLO 2

SEDE SOCIALE

1. La Società ha sede nel Comune di Napoli (NA) all'indirizzo risultante



dall' apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a cura dell'Organo Amministrativo.

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale della società nell'ambito dello stesso comune nonché di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative in Italia ed all'estero (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è invece demandata alla competenza dell'Assemblea.

3. La Società, previa stipula di apposita convenzione, potrà istituire proprie unità locali operative anche presso le sedi dei propri soci e utilizzare strumentazioni ed apparecchiature di proprietà degli stessi.

ARTICOLO 3

DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Il domicilio dei soci, Amministratori, Sindaci e Revisore per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Il domicilio rilevante per i rapporti sociali del Direttore Generale e dei componenti del Comitato Scientifico, è quello comunicato, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, agli amministratori, a cui cura deve essere acquisito agli atti sociali.

2. In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

3. Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali devono essere effettuate con lettera raccomandata a ricevuta di ritorno o, se non diversamente disposto dallo statuto, con telefax, con messaggio di posta elettronica o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

4. Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

ARTICOLO 4

DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2035. Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci, a maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

2. In caso di proroga è fatto salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti

ARTICOLO 5

OGGETTO SOCIALE

1. La società consortile che viene costituita si propone, senza fini di lucro, di svolgere in maniera indipendente attività di ricerca, sviluppo, formazione, consulenza e trasferimento tecnologico nel settore delle biotecnologie con l'obiettivo di mettere a sistema e sviluppare, attraverso una gestione integrata, le competenze e professionalità dei soci in un settore strategico per lo sviluppo economico ed industriale della Regione Campania e del Paese, con il seguente oggetto sociale: la gestione di un centro di ricerca per lo sviluppo e sintesi di molecole ad azione farmacologica; lo sviluppo e sintesi di nuovi agenti diagnostici; la caratterizzazione molecolare di processi patologici umani; lo screening di sostanze naturali; l'imaging medico, la farmacogenomica; il target-validation nei processi patologici.

2. A tale scopo la società si propone i seguenti obiettivi:

- trasferimento alle imprese delle conoscenze avanzate e delle competenze di punta presenti all'interno di DFM Scarl;
- raccordo tra le attività di ricerca e sviluppo svolte all'interno di DFM Scarl e all'esterno di esso e progetti di interesse industriale in ambito regionale, comunitario, nazionale e internazionale;
- promozione e stimolo di nuovi progetti di interesse industriale nel campo della ricerca farmaceutica e diagnostica;
- maturazione scientifica delle imprese biotech dei settori farmaceutico e diagnostico;
- formazione di personale di alto profilo professionale nel campo della ricerca applicata allo studio di molecole bioattive in farmaceutica e diagnostica con particolare riguardo alle questioni inerenti la proprietà intellettuale.

3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può:

- svolgere attività di ricerca, servizi e formazione nei settori farmaceutico e diagnostico;
- collaborare e competere con i più qualificati centri internazionali che svolgono attività di ricerca nelle aree di interesse della società;
- valorizzare i risultati della ricerca ed i brevetti maturati nella propria attività;
- svolgere attività di tipo culturale e promozionale quali l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione, la promozione e la partecipazione a manifestazioni e fiere nonché la promozione e la realizzazione di pubblicazioni.

4. La società, nel conseguimento del proprio oggetto sociale, potrà avvalersi delle risorse umane e strumentali dei soci, secondo quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni dei propri soci e/o dalla normativa di volta in volta applicabile. In tal caso verranno stipulate tra soci e società apposite convenzioni che andranno a disciplinare i rapporti a carico di ciascuna parte.

5. Per realizzare la finalità in oggetto la società può compiere tutti gli atti e le operazioni comunque utili al miglior perseguimento dell'oggetto consortile, esclusa l'attività finanziaria nei confronti del pubblico ed entro i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti che disciplinano la partecipazione a società degli Enti Pubblici aderenti, ivi compresa la promozione, costituzione e la partecipazione a consorzi, società e altri enti con oggetto analogo o simile al proprio, con l'unico limite che ciò non comporti per i soci esposizione a responsabilità ulteriore rispetto a quella assunta con la partecipazione alla società.

6. La Società garantisce un'ampia diffusione dei risultati di tali attività anche mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

ARTICOLO 6 SOCI

1. I soci fondatori di DFM Scarl sono:

- Università degli Studi di Napoli Federico II;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche- C.N.R.;
- Università degli Studi di Salerno;
- Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda U-



niversità degli Studi di Napoli);

- Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione Pascale.

2. Possono essere ammessi alla Società soggetti giuridici pubblici e privati (che abbiano i requisiti individuati dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale) aventi scopi affini e/o complementari con quelli sociali.
3. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dall'Organo Amministrativo ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.
4. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.
5. A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis comma 1 c.c.- Ai soci che non hanno consentito alla suddetta delibera di aumento del capitale sociale spetta il diritto di recesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 2473 e 2481 bis comma 1 c.c.- La delibera di aumento del capitale sociale prevederà l'eventuale sovrapprezzo.
6. In ogni caso nessuna eventuale impresa socia può esercitare un'influenza determinante sulla Società né può godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati dalla Società.

ARTICOLO 7

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 42.470,00 (Euro quarantadue mila-quattrocentosettanta virgola zero zero), ed è diviso in quote di partecipazioni ai sensi di legge.
2. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.
La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.
La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.
3. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi del capitale sociale. Le nuove quote di partecipazione, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute.
4. Le quote di partecipazione non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi.

ARTICOLO 8

FINANZAMENTI DEI SOCI

I soci possono eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo, versamenti in conto capitale o finanziamenti con o senza obbligo di rimborso,

sia fruttiferi, sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia bancaria e creditizia.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicherà la norma di cui all'art. 2467 c.c. -

ARTICOLO 9

ALIENAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono.

2. Il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, la propria quota di partecipazione agli altri soci o a terzi è tenuto a offrirla in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel relativo libro Registro delle Imprese.

3. L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura:

3.1. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota di partecipazione, dovrà preventivamente informare, mediante una lettera raccomandata a/r o un telegramma, il Presidente dell'Organo Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da spedire all'indirizzo risultante dal libro dei soci, entro quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra;

3.2. gli altri soci, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetto, qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a darne formale comunicazione al Presidente dell'Organo Amministrativo mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma; si considerano rinunciatari i soci che non abbiano inviato tale comunicazione nel termine indicato;

3.3. I soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la prelazione potranno rendersi acquirenti della quota oggetto di alienazione, in proporzione delle quote di partecipazione rispettivamente possedute; tali soci avranno diritto a un'ulteriore prelazione sulla quota di partecipazione non acquistata dai soci che hanno rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione.

4. Il prezzo della quota di partecipazione oggetto di alienazione, deve essere stabilito, in base al reale valore patrimoniale della società al tempo della cessione, di comune accordo fra il socio alienante da un lato e tutti i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dell'altro.

4.1 Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo di cessione della quota di partecipazione, il relativo valore verrà determinato da un Collegio di Arbitratori.

4.2 Il Collegio sarà composto da due arbitratori nominati uno per parte, e un terzo, con funzioni di presidente, nominato dai due precedenti. A tal fine, una parte sarà costituita dal socio offerente e l'altra parte dall'insieme dei soci che abbiano comunicato di volere esercitare il proprio diritto di prelazione, i quali provvederanno a tale nomina all'unanimità.

4.3 La parte che intende avvalersi del presente procedimento dovrà darne comunicazione all'altra parte a mezzo raccomandata a/r entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta di alienazione



delle quote. In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente del Collegio degli Arbitratori o qualora una delle parti non provveda a nominare l'arbitro di sua competenza entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla nomina dell'arbitratore della controparte, la nomina dei componenti mancanti del Collegio sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Napoli.

4.4 Il collegio dovrà addivenire alla definizione del prezzo di cessione entro novanta giorni dall'accettazione della nomina.

4.5 Le spese per il funzionamento del collegio sono a carico del socio offerente se il prezzo determinato dal Collegio risulta inferiore di oltre il 20% (venti per cento) di quello da lui richiesto, o in caso contrario sono a carico della parte istante.

4.6 La Società iscriverà il trasferimento nel Registro delle Imprese solo dopo aver verificato il regolare svolgimento della procedura suddetta. In difetto, il trasferimento non avrà efficacia e non sarà opponibile nei confronti della Società.

4.7 La presente regolamentazione si applica ad ogni atto dispositivo sulle quote ivi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: cessione di diritti di opzione, trasferimento della nuda proprietà, etc.

4.8 Nell'ipotesi in cui il cedente non ritenga congruo il prezzo stabilito dal Collegio avrà la possibilità di ritirare l'offerta. In tal caso gli oneri del Collegio ricadranno integralmente a suo carico.

5. Nel caso in cui la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra indicati, le quote di partecipazione potranno essere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella seguente procedura:

5.1. Il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito la propria quota di partecipazione a soggetti terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, ritenendo che il potenziale acquirente possieda i requisiti necessari per diventare socio stabiliti ai sensi del precedente articolo 6, deve inviare al Presidente dell'Organo Amministrativo comunicazione contenente gli estremi dell'acquirente, i dati che attestano la copertura economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente e allegare dichiarazione dello stesso di accettazione dello Statuto sociale;

5.2. l'Organo Amministrativo, entro trenta giorni dalla richiesta del socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti individuati dall'Assemblea dei soci e, così come previsto dall'art.6 comma 4 del presente statuto, invita la stessa a pronunciarsi a maggioranza dei due terzi del capitale sociale sull'ammissione del nuovo socio;

5.3. l'Assemblea dei Soci, se accerta la sussistenza nel candidato acquirente dei requisiti richiesti e la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali, delibera favorevolmente; se accerta la non sussistenza dei requisiti richiesti o l'incompatibilità, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio;

5.4. in detto ultimo caso, l'Organo Amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla delibera di non ammissione, dovrà indicare al cedente un altro acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota al suo valore patrimoniale al momento della cessione stessa, valo-

re determinato secondo le modalità di cui ai commi 4, 4.1,4.2, 4.3,4.4, 4.5 del presente articolo, e dare nuovamente corso alla procedura di cui ai commi 5.2, 5.3 del presente articolo. Nel caso di mancato gradimento spetta al socio alienante il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2473 c.c. e 11 del presente Statuto.

Resta comunque ferma la facoltà del socio di revocare la proposta di alienazione.

ARTICOLO 10 OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti al pagamento delle partecipazioni al capitale sociale. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della società.

2. I soci non potranno essere gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dalla società, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in danaro o di qualsiasi natura.

3. I soci, pertanto, in caso di perdite di gestione, anche nell'ipotesi di scioglimento della società, risponderanno esclusivamente nei limiti del capitale sottoscritto.

ARTICOLO 11 RECESSO

1. I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge o per giusta causa.

2. La dichiarazione di recesso deve essere indirizzata al Presidente dell'Organo Amministrativo e inviata a questo con lettera raccomandata a/r o telegramma entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

3. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'Organo Amministrativo.

4. Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

5. La determinazione del rimborso è effettuata dal Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla comunicazione della volontà del socio di recedere, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie.

6. Il socio, in caso di disaccordo sulla quantificazione del rimborso, ha l'onere di comunicare la volontà di non aderire alla proposta del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa. Diversamente la proposta si intende accettata.

7. Laddove il socio manifesti la volontà di non aderire alla proposta nei termini di cui sopra, la determinazione del rimborso avviene, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribuna-



le di Napoli ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

8. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

9. I termini di cui al precedente comma sono sospesi nel caso di attivazione della procedura di cui al comma 8 sino al deposito della perizia nei modi e nei tempi previsti.

10. Gli oneri della perizia sono a carico delle parti in quote uguali.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE

1. L'esclusione viene deliberata con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su parere dell'Organo Amministrativo, dall'Assemblea dei Soci, nei confronti del socio che:

1.1. non ottemperi, in modo grave e reiterato, alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della società;

1.2. compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della società;

1.3. in caso di società o ente che sia stato posto in liquidazione o ancora, sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (Legge 3 aprile 1979 n.95);

1.4 per il mutamento dello scopo della società o dell'ente socio ovvero del proprio stato giuridico che lo renda incompatibile con lo Statuto.

2. Nei casi previsti dal comma precedente, il Presidente dell'Organo Amministrativo provvede a comunicare al socio le contestazioni assegnando allo stesso non meno di quindici giorni per produrre eventuali controdeduzioni.

2.1 La delibera di esclusione viene assunta dall'Assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza qualificata dei due terzi del capitale sociale. Nel computo della predetta maggioranza non si tiene conto delle quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione.

2.2 è escluso automaticamente il socio che sia sottoposto a procedura concorsuale;

2.3 in caso di controversia si applicano le disposizioni di cui all'art. 41 sulla attivazione della procedura arbitrale.

3. Il rimborso della partecipazione al socio escluso sarà effettuato con le modalità di cui al precedente art. 11, salvo quanto previsto dall'art. 2473bis c.c. –

4. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti resta fermo il disposto di cui all'articolo 2466 c.c. –

ARTICOLO 13

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo anno che decorre dalla data dell'atto di costituzione al 31 dicembre 2007.

ARTICOLO 14

ORGANI DELLA SOCIETA'

Gli organi della Società sono:

1. L'Assemblea dei Soci;

2. L'Organo Amministrativo;

- 3. L'Organo di Controllo;
- 4. Il Comitato Scientifico.

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA DEI SOCI: COSTITUZIONE

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di tutti i Soci. La presidenza dell'Assemblea dei soci compete al Presidente dell'Organo Amministrativo e, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA DEI SOCI: CONVOCAZIONE

1. Le Assemblee dei Soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
2. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.
3. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta dei soci che rappresentano il 30% (trenta per cento) del capitale sociale, con comunicazione scritta da inviare al Presidente con l'indicazione degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea dei soci è convocata a cura del Presidente mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r o telegramma, messaggio telex o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali relativamente a tali ultimi due sistemi, devono entro la data stabilita dall'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.
L'invio deve essere effettuato al domicilio di ciascun socio risultante dal libro soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
6. L'Assemblea può riunirsi mediante videoconferenza e/o altre modalità telematiche tra la sede sociale o il luogo precisato nell'avviso di convocazione e le varie filiali della società o il domicilio dei soci iscritto nel libro soci Registro delle Imprese. La riunione in videoconferenza e/o altra modalità telematica può essere col consenso dei partecipanti videoregistrata. L'avviso di convocazione deve precisare i luoghi dove è possibile partecipare alla riunione mediante collegamento video audio. Presso tali luoghi devono essere messi a disposizione tutti i documenti che la legge impone di depositare presso la sede della società prima dell'adunanza. Condizione essenziale per la validità della assemblea in videoconferenza è che siano garantiti l'esatta identificazione dei partecipanti, l'accertamento da parte del Presidente della legittimazione degli intervenuti, della validità delle deleghe nonché la possibilità degli stessi di discutere in tempo reale nel dibattito. Verificandosi questi presupposti, la riunione si intende tenuta in ogni caso nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il segretario per la stesura e sottoscrizione del verbale



nell'apposito libro.

Nel caso in cui in corso di Assemblea per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazione può essere utilizzata dal Presidente dell'Assemblea l'eventuale videoregistrazione della video-conferenza.

7. Sono valide le Assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c.-

ARTICOLO 17

ASSEMBLEA DEI SOCI: FUNZIONAMENTO

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese.
2. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi degli articoli 2372 e 2479 bis comma 2 c.c.-
3. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta, anche materializzata per fax (fatto salvo l'obbligo di esibire l'originale nei sette giorni successivi).
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
5. L'Assemblea dei Soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
7. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 18

ASSEMBLEA DEI SOCI: QUORUM DELIBERATIVI

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del presente Statuto, l'Assemblea delibera validamente con le maggioranze per essa richieste dall'art. 2479 bis del c.c. -.

ARTICOLO 19

ASSEMBLEA DEI SOCI: SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

ARTICOLO 20

ASSEMBLEA DEI SOCI: MODALITA' DI DELIBERAZIONE

1. Le decisioni dei soci, che non riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, possono essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci
2. Le decisioni devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.
3. Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. L'Organo Ammini-

strativo comunica a tutti i soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

4. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

5. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'Organo Amministrativo ed inserito nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 21

ASSEMBLEA DEI SOCI: ATTIVITA'

1. L'Assemblea dei Soci:

- a. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b. approva il programma annuale di attività predisposto dall'Organo Amministrativo anche sulla base delle osservazioni del Comitato Tecnico-Scientifico, allegate al programma medesimo;
- c. approva la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale predisposta dall'Organo Amministrativo nonché la relazione di natura tecnico-scientifica predisposta dal Comitato Scientifico sull'attività svolta nell'anno trascorso;
- d. delibera sulle eventuali modifiche di Statuto;
- e. delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della società secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 37;
- f. individua i criteri ed approva l'ammissione dei nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6;
- g. Nomina il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione della società qualora tale ultimo organo sia costituito e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25;
- h. nomina i componenti del Comitato Scientifico e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;
- i. nomina i componenti dell'Organo di Controllo;
- j. approva eventuali regolamenti interni della società.

ARTICOLO 22

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata:

- a) o da un Amministratore unico;
 - b) o da un Consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, ma sempre in numero dispari, secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.
2. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea e alla carica possono essere nominate anche persone che non siano soci. Nella nomina degli amministratori, l'assemblea è tenuta al rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e ss.mm.ii (equilibrio di genere).
3. Agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui

all'art.2390 c.c.-

ARTICOLO 23

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONAMENTO

1. Qualora l'Assemblea decidesse la nomina di un Consiglio di amministrazione, il suo funzionamento è regolato secondo le modalità seguenti.
2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. L'Assemblea potrà fissare alcune tematiche sulle quali il Consiglio di Amministrazione deve assumere le deliberazioni a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti del Consiglio stesso.
3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio ed in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 24

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è convocato a cura del Presidente, anche a mezzo fax o posta elettronica, sette giorni prima di quello fissato per la riunione, almeno ogni sei mesi, ovvero su richiesta motivata di un terzo dei componenti o se ne fa richiesta il Collegio sindacale. Sarà convocato anche su richiesta motivata di un singolo consigliere purché siano decorsi almeno 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultima riunione consiliare.
2. Nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a ventiquattro ore e la convocazione dovrà avvenire a mezzo di messaggio telefax o di posta elettronica. Nell'avviso devono essere espressamente indicate le motivazioni di urgenza.
3. Il Consiglio sarà comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica.
4. Di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi telematici, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collega-

mento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, dove pure deve trovarsi il segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 25

ORGANO AMMINISTRATIVO: POTERI

1. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dai precedenti articoli del presente Statuto. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- cura la gestione operativa della società e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali all'attuazione dell'oggetto sociale;
- individua le politiche gestionali volte a massimizzare il trasferimento tecnologico;
- predispone ogni anno il programma delle attività, anche sulla base della proposta del Comitato Scientifico per i profili di competenza, e redige la relazione di carattere amministrativo – gestionale sull'attività svolta nell'anno trascorso;
- può decidere di nominare, tra i propri componenti, un Amministratore delegato;
- può decidere di nominare e revocare il Direttore Generale della Società, stabilendone i compiti ulteriori, oltre quelli già contemplati dal presente Statuto;
- definisce, su proposta del Presidente e dell'Amministratore Delegato, se nominato, le linee di sviluppo ed i programmi annuali di attività della società;
 - predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - predispone nei novanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, o nei centocinquanta giorni verificandosi le esigenze di cui all'articolo 16 del presente Statuto, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
 - istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
 - gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote della società;
 - prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
 - fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - propone all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
 - delibera sulle liti attive e passive;
 - delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della società ecceda i limiti delle eventuali deleghe;
 - propone regolamenti interni ed elettorali della Società e valuta, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché

dell'attività svolta, la possibilità di adottare tutti gli strumenti eventualmente necessari al fine di garantire l'adeguata organizzazione e gestione della società.

ARTICOLO 26

PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

1. Presidente della Società è il Presidente del Consiglio di Amministrazione (se esistente) o l'Amministratore unico. Esso viene nominato dall'assemblea dei soci e nel caso di costituzione dell'Organo amministrativo collegiale lo sceglie tra i membri del Consiglio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Società;
- può rilasciare mandati a procuratori e avvocati;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ove costituito;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'o.d.g. vengano fornite ai membri dei collegi laddove costituiti;
- adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione ove costituito che egli convocherà senza indugio;
- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione ove costituito e dell'Assemblea dei Soci;
- vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
- coordina, in nome e per conto dell'Organo amministrativo, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;
- cura i rapporti fra l'Organo amministrativo e gli altri organi societari;
- esercita le eventuali deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione ove costituito.

ARTICOLO 27

DELEGHE POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo qualora costituito in forma collegiale può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 Codice civile ad un Amministratore Delegato.

2. Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori Delegati L'Amministratore Delegato nel caso in cui venga nominato può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può sempre avocare a sé operazioni rientranti nella delega ovvero impartire direttive vincolanti.

ARTICOLO 28

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea dei Soci può inoltre assegnare loro un'indennità annuale. Nel caso di Consiglieri che siano dipendenti di Università-e/o di altri Enti Pubblici di ricerca sociale della società consortile, tale emolumento sarà versato agli Enti di appartenenza ai sensi dell'art. 91 bis del D.P.R. 382/80.-

2. All'Amministratore Delegato spetta un compenso deliberato dal Con-

siglio di Amministrazione, se non determinato dall'Assemblea. Tale compenso è valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 29

DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA'

1. Qualora l'Organo amministrativo sia rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, esso può nominare un Direttore generale, definendone la durata dell'incarico. La durata dell'incarico del Direttore Generale non può superare la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.
2. Il Direttore Generale coordina le attività aziendali, nonché le attività di gestione che il Consiglio di Amministrazione intende delegare.
3. Il Direttore Generale comunque definisce ed attua i processi di:
 - marketing strategico;
 - identificazione delle nuove opportunità di mercato;
 - gestione delle offerte commerciali;
 - controllo del rispetto degli obiettivi di vendita;
 - controllo e utilizzo delle risorse interne;
 - identificazione dei partners strategici e operativi;
 - controllo dei risultati economico-finanziari.
4. Il Direttore Generale può essere chiamato a partecipare senza diritto di voto alle Assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Al Direttore Generale può essere conferita la rappresentanza della società.

ARTICOLO 30

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo deve essere nominato nel caso previsto dall'art. 2477 del codice civile dall'Assemblea dei Soci.
2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Esso può essere costituito da un solo membro ovvero da tre membri effettivi e due supplenti. L'assemblea per tale nomina, in caso di organo collegiale, è tenuta al rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e ss.mm.ii (equilibrio di genere).
3. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e il loro mandato scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.
4. All'Organo di controllo può essere affidata, ricorrendone le condizioni di legge, anche la revisione legale dei conti.
5. Le riunioni dell'Organo di controllo possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi telematici purché in caso di Organo collegiale sia assicurata a cura del suo Presidente l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

ARTICOLO 31

COMITATO SCIENTIFICO: COMPOSIZIONE E DURATA E ATTIVITA'

1. Su proposta dell'Organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente cui è tenuta la società, l'Assemblea può nominare un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) composto fino a un massimo di 7 componenti;

2. Il Comitato Tecnico Scientifico non è un organo statutario, ma la sua eventuale nomina ne garantisce la rappresentatività tecnico scientifica dei soci in seno alla società, i componenti durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. La loro attività è svolta a titolo gratuito;
3. Il Comitato Tecnico Scientifico nominerà un suo coordinatore e si doterà di un regolamento;
4. Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzione consultiva, propositiva e di indirizzo sulle attività scientifiche della Società, nonché più in generale sulle scelte strategiche e programmatiche di carattere tecnico scientifico;
5. Il Comitato Tecnico Scientifico definisce la propria organizzazione e articolazione interna rispetto alle specificità tecniche e alle competenze scientifiche del settore;
6. Gli amministratori hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.

ARTICOLO 32

COMITATO SCIENTIFICO: FUNZIONAMENTO

1. Il Comitato delibera con la maggioranza dei componenti.
2. Il Comitato è convocato a cura del Coordinatore anche a mezzo fax o posta elettronica sette giorni prima di quello fissato per la riunione, almeno ogni quattro mesi, ovvero su richiesta motivata di uno dei componenti.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
4. In casi di motivata urgenza la convocazione può avvenire anche due giorni prima della riunione. Nell'avviso devono essere espressamente indicate le motivazioni dell'urgenza.
5. Le riunioni di tale comitato possono essere tenute anche in modalità telematiche purché sia assicurata a cura del suo coordinatore l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno di essi di intervenire nella riunione.

ARTICOLO 33

UTILI

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
 - 1.1 il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
 - 1.2. il rimanente è utilizzato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e per finalità di carattere scientifico, esclusa in ogni caso la distribuzione ai soci, tassativamente vietata.

ARTICOLO 34

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori anche non soci, fissandone poteri e compensi.

ARTICOLO 35

RESPONSABILITA' VERSO I TERZI - RISORSE UMANE

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

2. L'organico del personale della società, il suo stato giuridico ed il suo trattamento economico di attività e quiescenza sono stabiliti da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di scioglimento, i soci sono esclusi da qualsiasi obbligazione di assunzione del personale dipendente o assegnato alla società, compreso il personale in formazione.

ARTICOLO 36

MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche del presente Statuto devono essere proposte dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 37

CLAUSOLA ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, sindaci o revisori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà risolta mediante arbitrato da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, tutti nominati entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio notarile del distretto in cui ha sede la società.

2. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

3. Il Collegio arbitrale ha sede presso il domicilio dell'Arbitro con funzioni di Presidente.

4. Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. Il Collegio deciderà in via rituale secondo diritto.

5. Si applicano, comunque, le disposizioni di cui al titolo V del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

ARTICOLO 38

RINVIO

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

FIRMATI: ANTONIO RANDAZZO -

STEFANO SANTANGELO NOTAIO (SIGILLO)

La presente copia composta di sei fogli è conforme al suo originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.

Napoli, 16 settembre 2025

